

# **SCHEMA DI CONTRATTO**

**GARA n. 440/ACU/2020**

## INDICE

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI.....	3
ARTICOLO 2 - OGGETTO APPALTO – OBBLIGHI APPALTATORE.....	4
ARTICOLO 3 - DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO- RESPONSABILE DELL'APPALTO .....	6
ARTICOLO 4 – VERIFICA DI CONFORMITA'.....	7
ARTICOLO 5 – DURATA E OPZIONE DI RISCATTO .....	8
CORRISPETTIVO CONTRATTO.....	8
ARTICOLO 6 – CONTABILITA' E TERMINI DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI.....	10
ARTICOLO 7 - PENALI .....	11
ARTICOLO 8- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .....	13
ARTICOLO 9 - RECESSO .....	15
ARTICOLO 10 - GARANZIA.....	15
ARTICOLO 11– ASSICURAZIONI A CARICO DELL'APPALTATORE .....	16
ARTICOLO 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO .....	17
ARTICOLO 14 - SUBAPPALTO.....	18
ARTICOLO 15- TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	20
ARTICOLO 16 - SICUREZZA SUL LAVORO.....	21
ARTICOLO 17 - ELEZIONE DI DOMICILIO .....	21
ARTICOLO 18 - SPESE CONTRATTUALI .....	21
ARTICOLO 21 - DOCUMENTI CONTRATTO DI APPALTO.....	23
ARTICOLO 22 - DISPOSIZIONI FINALI .....	24

## CONTRATTO DI APPALTO

### TRA

ASIA Napoli S.p.A. - Codice Fiscale e Partita Iva 07494740637 - (di seguito denominata anche “Stazione Appaltante”)

E

\_\_\_\_\_ (di seguito denominato “Appaltatore”)

Congiuntamente definite “Parti”.

### PREMESSO

1) che con bando pubblicato sulla GUUE del \_\_\_\_\_, ASIA Napoli S.p.A. ha indetto la procedura aperta n. 440/ACU/2020 avente ad oggetto:

➤ il nolo a freddo, della durata di 36 mesi, dei seguenti mezzi d’opera:

- ✓ n. 4 caricatori gommati con benna;
- ✓ n. 4 sollevatori a braccio telescopico; di cui 2 con benna e n. 2 con pinza.
- ✓ n. 2 carrelli elevatori;

➤ il servizio di manutenzione, preventiva e programmata nonché di manutenzione derivante da guasto e/o da un cattivo utilizzo delle predette attrezzature, comprensivo della messa a disposizione della macchina operatrice sostitutiva.

➤ la copertura assicurativa senza franchigia;

3) che entro il termine di scadenza fissato nel bando di gara sono pervenute n. \_\_\_\_ offerte;

4) che all’esito delle operazioni di gara, è risultato aggiudicatario dell’appalto il concorrente \_\_\_\_\_

5) che in funzione della sottoscrizione del Contratto, l’Appaltatore ha presentato entro il termine previsto nei documenti di gara

- la garanzia definitiva a garanzia delle prestazioni dedotte in contratto;
- le polizze RTC e RCO previste dal Disciplinare di gara.

La menzionata documentazione, anche se non materialmente allegata al presente Contratto, forma parte integrante e sostanziale del medesimo a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue

### ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

I termini riportati nel Contratto con la lettera maiuscola avranno il significato di seguito indicato:

- per **Appaltatore** si intende \_\_\_\_\_;
- per **Stazione Appaltante** si intende ASIA Napoli S.p.A. come in epigrafe identificata;
- per **Codice** si intende il Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- per **Contratto** si intende il presente contratto sottoscritto tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore;
- per **Disciplinare:** si intende il Disciplinare Tecnico consegnato in sede di gara;
- per **Offerta** si intende l'offerta economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara;
- per **Responsabile del Procedimento** si intende \_\_\_\_\_;
- per **Direttore dell'esecuzione del contratto** si intende \_\_\_\_\_;
- per **Parti** si intendono la Stazione Appaltante e l'Appaltatore.

## **ARTICOLO 2 - OGGETTO APPALTO – OBBLIGHI APPALTATORE**

2.1 Costituiscono oggetto del presente contratto:

- a) il noleggio a freddo, per la durata di 36 mesi, di n. 4 caricatori gommati con benna, di n. 4 sollevatori a braccio telescopico (di cui n. 2 con benna e n. 2 con pinza) e di n. 2 carrelli elevatori (c.d. macchine operatrici), ciascuno dei quali munito della marcatura CE;
- b) il servizio di manutenzione preventiva e programmata e quello di manutenzione derivante da guasto e/o da un cattivo utilizzo, comprensiva della messa a disposizione della macchina operatrice sostitutiva nonché la relativa copertura assicurativa senza franchigia.

2.2 L'Appaltatore si obbliga:

- a) a consegnare, a propria cura e spese, le macchine operatrici presso le sedi (ubicate all'interno del territorio del Comune di Napoli) che saranno indicate dalla Stazione Appaltante entro 30 giorni dalla relativa richiesta;
- b) a fornire le macchine operatrici munite delle coperture assicurativa RCA ed incendio e furto senza franchigia, oltre alla garanzia prevista al successivo articolo 11;
- c) a garantire, per tutta la durata dell'appalto, la titolarità del Centro Assistenza, per l'esecuzione del servizio di manutenzione e assistenza, munito di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa, e dichiarate in sede di offerta, che qui si rammentano a titolo meramente

semplificativo: certificato di agibilità, licenza sanitaria, certificato prevenzione incendi, conformità alle prescrizioni di cui al D. Lgs. 81/2008;

d) a eseguire, a proprie spese, tutti gli interventi di manutenzione preventiva, programmata nonché gli interventi dovuti a guasto non imputabile alla Stazione Appaltante (cfr. art. 5 Disciplinare Tecnico) in modo da garantire il mantenimento in buona efficienza delle macchine operatrici noleggiate. Il servizio deve intendersi comprensivo di ricambi, spese di manodopera e di trasferimento;

e) ad intervenire ed effettuare la riparazione entro 3 ore dalla segnalazione effettuata dalla Stazione Appaltante (nell'intervallo di tempo che va dalle ore 6,00 alle ore 19,00), a mezzo fax o altro strumento equivalente. In caso di impossibilità alla riparazione nel termine di tre ore decorrente dalla relativa segnalazione, l'Appaltatore deve provvedere alla sostituzione della macchina operatrice entro le successive 3 ore con altra avente le stesse caratteristiche così come previsto negli allegati A, B e C del Disciplinare Tecnico;

f) ad attenersi a tutte le condizioni riportate nel disciplinare tecnico con particolare riguardo alle modalità operative previste dall'art. 6 del medesimo Disciplinare Tecnico per gli interventi di manutenzione a carico della Stazione Appaltante nonché ad eseguire l'intervento di manutenzione/riparazione nei tempi previsti nel preventivo accettato dalla Stazione Appaltante;

g) a garantire la costante e continua disponibilità delle macchine operatrici oggetto noleggio per tutti i 365 giorni dell'anno. Nel caso di avaria, qualunque ne sia la causa, l'appaltatore deve provvedere alla sostituzione del veicolo. Tale garanzia opera anche in caso di furto totale o parziale del mezzo. Si precisa che la disponibilità delle macchine operatrici deve essere assicurata anche nel caso di avaria delle macchine sostitutive;

h) ad applicare lo sconto del \_\_\_\_\_ offerto sull'importo di Euro 30,00/h previsto per la manodopera per un periodo di 60 mesi (36+24) dalla data di consegna delle macchine operatrici;

i) ad applicare lo sconto offerto del \_\_\_\_\_ (non inferiore al 15%), sul listino prezzi parti di ricambio originali costituenti le macchine operatrici, vigente all'epoca dell'offerta, e mantenere tale sconto per un periodo di 36 mesi, dalla data di consegna delle macchine operatrici;

l) ad attestare, sotto la propria responsabilità, che le macchine operatrici siano conformi, al momento della consegna, ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V, e deve altresì attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza;

m) ad acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio, la dichiarazione della Stazione Appaltante che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori addetti all'uso delle macchine operatrici, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni di cui al D. Lgs n. 81/2008 e, ove si tratti di attrezzature di cui all'articolo 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista del D. Lgs n. 81/2008.

### **ARTICOLO 3 - DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO- RESPONSABILE DELL'APPALTO**

3.1 L'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D. Lgs n. 50/2016 è diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni che si avvale del Direttore dell'Esecuzione (DEC).

3.2 Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto riceve dal Responsabile del Procedimento le disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità del servizio oggetto del presente contratto di appalto. Fermo restando quanto sopra, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto.

3.3 Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto impartisce all'Appaltatore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio che devono riportare sinteticamente le ragioni e le finalità perseguite alla base dell'ordine e devono essere comunicati al Responsabile del Procedimento. L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute nell'ordine di servizio. Il Direttore dell'Esecuzione del redige processi verbali di accertamento di fatti che devono essere inviati al RUP e le relazioni al medesimo RUP.

3.4 Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, nell'espletamento di tali funzioni, si avvale anche di personale della Stazione Appaltante e, in particolare, degli addetti del servizio di manutenzione automezzi.

3.5 Per tutto quanto non previsto dal presente Contratto, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto si attiene a quanto disposto dal D.M. n. 49/2018.

3.6 Le comunicazioni nei confronti dell'Appaltatore, per il tramite del responsabile dell'appalto, si riterranno formalmente operate a tutti gli effetti mediante l'invio di comunicazione a mezzo fax o e-mail. A tal fine l'Appaltatore ha indicato quale responsabile del servizio il sig. \_\_\_\_\_ reperibile ai seguenti indirizzi e recapiti telefonici: cell \_\_\_\_\_; email\_\_\_\_\_.

#### **ARTICOLO 4 – VERIFICA DI CONFORMITÀ**

4.1 La Stazione Appaltante esegue la verifica di conformità delle macchine operatrici fornite a noleggio entro 10 giorni dalla relativa consegna, presso la sede in cui è stata eseguita la medesima. L'appaltatore sarà convocato mediante avviso da trasmettere a mezzo e-mail almeno due giorni lavorativi prima della data prevista per l'attività di verifica di conformità. Nell'avviso saranno indicati data, orario e sede della verifica di conformità.

4.2 La verifica di conformità è demandata ad una commissione all'uopo nominata, di cui fa parte il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ed avrà ad oggetto, tra l'altro, le operazioni meglio dettagliate di seguito:

- a) verificare la rispondenza di ciascuna macchina operatrice alle misure e alle descrizioni risultanti dalla documentazione di gara e, nello specifico, ai requisiti tecnici previsti nelle schede tecniche (allegati A, B e C) fornite in gara;
- b) verificare il corretto funzionamento generale delle macchine operatrici e dei vari accessori;
- c) verificare le pressioni dell'impianto e il corretto funzionamento delle diverse protezioni e dispositivi di sicurezza;
- d) verificare la completezza e la regolarità della documentazione amministrativa (es. certificati elencati nelle schede tecniche, polizze assicurative ecc.).

4.2 Le operazioni di verifica di conformità devono risultare da apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti della Commissione e dal medesimo appaltatore o dal suo delegato. Il verbale deve riportare gli estremi dell'appalto, una sintetica descrizione delle operazioni di verifica espletate e l'attestazione di regolare esecuzione della fornitura oggetto del noleggio, nel caso in cui ne sussistano le condizioni. Una copia del verbale deve essere consegnata all'appaltatore ai fini della fatturazione. Qualora in sede di verifica di conformità dovessero emergere anomalie, il Fornitore, ove possibile, è tenuto ad eliminare a propria cura e spese dette anomalie entro 15 giorni, provvedendo a fornire una macchina operatrice sostitutiva in possesso dei requisiti minimi previsti nelle schede tecniche. Resta fermo il diritto della Stazione Appaltante di applicare le penali previste dal successivo art. 8.2. La mancata partecipazione dell'Appaltatore alle operazioni comporta l'accettazione di quanto rilevato dalla commissione nel relativo verbale.

4.3 Una volta completati gli interventi correttivi, la Stazione Appaltante esegue un'ulteriore verifica. Resta inteso che il mancato superamento della prima verifica equivale a ritardo nella consegna con conseguente diritto della Stazione Appaltante di applicare le penali per ritardata

consegna, di cui al successivo art. 7.1 e di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 8.2 lett. e).

4.5 Le spese relative alle fasi compiute per la verifica sono a carico dell'Appaltatore che deve mettere a disposizione della Commissione tutto quanto indispensabile per le verifiche e le prove necessarie (strumentazione, apparecchiature di controllo, ecc.).

4.6 Il DEC si avvale degli addetti al Servizio Manutenzione Automezzi della Stazione Appaltante per eseguire verifica degli interventi manutentivi e di riparazione eseguiti ai sensi dell'art. 6 del Disciplinare Tecnico, il cui costo è carico della Stazione Appaltante. La verifica degli interventi in esame deve risultare da apposito verbale redatto dal Servizio di Manutenzione. Il verbale e l'ordinativo emesso dal Servizio di Manutenzione sono propedeutici al pagamento delle relative fatture.

## **ARTICOLO 5 – DURATA E OPZIONE DI RISCATTO- CORRISPETTIVO CONTRATTO**

### 5.1 Durata e facoltà di riscatto della Stazione Appaltante

La durata del contratto è stabilita in 36 mesi a decorrere dalla data di effettivo inizio delle prestazioni, che dovrà risultare da un apposito verbale di avvio delle prestazioni.

5.2 La Stazione Appaltante si riserva, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Codice, la facoltà di rinnovare il contratto alle stesse condizioni per una durata di 24 mesi, per un importo complessivo pari ad Euro \_\_\_\_\_ come di seguito dettagliato:

a) Euro \_\_\_\_\_ oltre IVA per il noleggio a freddo delle macchine operatrici e per il servizio di manutenzione preventiva e programmata;

b) Euro \_\_\_\_\_ oltre IVA per il servizio di manutenzione da eseguirsi sulle macchine operatrici noleggiate in caso di guasto e/o di cattivo utilizzo delle stesse da parte degli operatori ASIA. Tale cifra costituirà il massimo importo contrattuale per la tipologia di interventi suindicata.

*ovvero, in alternativa a quanto previsto alle precedenti lett. a) e b)*

c) di riscattare parte o tutti i mezzi d'opera noleggiati alle condizioni offerte dall'Appaltatore in sede di gara. In tal caso l'Appaltatore si obbliga ad assicurare il servizio di manutenzione, preventiva e programmata nonché di manutenzione derivante da guasto e/o da un cattivo utilizzo delle predette macchine, comprensivo della messa a disposizione della macchina operatrice sostitutiva alle condizioni economiche offerte in gara per un periodo di 24 mesi.

La Stazione Appaltante esercita facoltà di rinnovare il presente contratto ovvero, in alternativa, di riscattare parte o tutti le macchine operatrici, con comunicazione da trasmettere all'Appaltatore mediante posta elettronica certificata entro 15 giorni dalla scadenza del contratto originario.

### 5.3 Corrispettivo contratto

Il presente contratto è stipulato a corpo, per la parte relativa al noleggio delle macchine operatrici e della manutenzione preventiva e programmata, e a misura per la parte relativa gli interventi dovuti guasto o dal cattivo utilizzo.

5.4 La Stazione Appaltante corrisponde all'Appaltatore l'importo netto complessivo di Euro \_\_\_\_\_, oltre IVA per il noleggio a freddo, per 36 mesi, delle seguenti macchine operatrici:

- a) n. 4 caricatori gommati con benna;
- b) n. 4 sollevatori a braccio telescopico;
- c) n. 2 carrelli elevatori.

Tale somma viene pagata in canoni mensili di pari importo e deve intendersi comprensiva del noleggio macchine operatrici sopra elencate e della manutenzione preventiva e programmata. Il canone mensile di ciascuna macchina operatrice è il seguente:

- ✓ caricatore gommato con benna \_\_\_\_\_ (Euro/mese);
- ✓ sollevatore a braccio telescopico \_\_\_\_\_ (Euro/mese);
- ✓ carrello elevatore \_\_\_\_\_ (Euro/mese).

5.5 Gli interventi eseguiti sulle macchine operatrici dovuti a guasti o ad un cattivo utilizzo da parte degli operatori ASIA saranno compensati a misura. In tali casi, Stazione Appaltante corrisponde all'Appaltatore il compenso proposto nel preventivo accettato dalla medesima Stazione Appaltante con l'emissione di apposito ordinativo, nei limiti dell'importo massimo contrattuale di Euro 116.800,00 oltre IVA. La determinazione dell'importo dei singoli interventi viene eseguita utilizzando per ciascuna macchina operatrice i relativi tempari, i listini prezzi parti di ricambio ed il costo della manodopera al netto dei rispettivi sconti offerti.

5.6 *(nel caso di esercizio della facoltà di riscatto)* Qualora la Stazione Appaltante eserciti la facoltà di riscattare tutti o parte dei mezzi d'opera noleggiati (cfr 5.1 lett. b) l'Appaltatore si obbliga ad applicare, per il servizio di manutenzione preventiva e programmata per un periodo di 24 mesi successivi al momento in cui il riscatto diventa efficace, i seguenti canoni mensili:

- a) caricatore gommato con benna \_\_\_\_\_ (Euro/mese);
- b) sollevatore a braccio telescopico \_\_\_\_\_ (Euro/mese);
- c) carrello elevatore \_\_\_\_\_ (Euro/mese).

I prezzi unitari offerti per il servizio di manutenzione preventiva e programmata sono i seguenti:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Tali prezzi saranno utilizzati dalla Stazione Appaltante in caso di esercizio della facoltà di acquisto di una o più macchine operatrici.

5.6 Nessun compenso è dovuto da parte della Stazione Appaltante per le sostituzioni ad eccezione di quelle scaturite per gli interventi di manutenzione a guasto a carico della Stazione Appaltante, nel qual caso viene riconosciuto all'Appaltatore un compenso forfetario di Euro 100,00, a totale ristoro per il ritiro e la riconsegna di ciascuna macchina operatrice.

## **ARTICOLO 6 – CONTABILITA' E TERMINI DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI**

### 6.1 Pagamento canoni mensili

Il pagamento del canone pattuito per il noleggio delle macchine operatrici e per il servizio di manutenzione preventiva e programmata avverrà con cadenza mensile. All'esito positivo della verifica di conformità di cui al precedente articolo 4), e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla stessa, il Responsabile del Procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della prima fattura da parte dell'Appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di 60 giorni f.m. dalla presentazione della fattura da parte dell'Appaltatore, corredata dal certificato di pagamento.

Ai fini del pagamento dei successivi canoni mensili, il DEC emette entro il giorno 10 di ciascun mese il certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione. All'esito di tale verifica di conformità e, comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla stessa, il Responsabile Unico del Procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore. Il pagamento è effettuato nel termine di 60 giorni f.m. dalla presentazione della fattura da parte dell'Appaltatore, corredata dal certificato di pagamento.

### Pagamento interventi a guasto

Per il pagamento degli interventi di manutenzione/riparazione a guasto e/o per cattivo utilizzo delle macchine operatrici da parte degli addetti di ASIA, l'Appaltatore, entro il giorno 5 di

ciascun mese di durata dell'appalto, deve trasmettere al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, un report riepilogativo e dettagliato dei servizi di manutenzione/riparazione espletati nel mese precedente. Entro i successivi 10 giorni il DEC, anche sulla base dei documenti acquisiti e delle verifiche svolte (dal Servizio manutenzione Automezzi), emette il certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione con cui attesta che i servizi di manutenzione sono stati effettuati in modo corretto, regolare e conforme a quanto previsto nel presente contratto e nel disciplinare tecnico. All'esito positivo della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla stessa, il Responsabile Unico del Procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore. Il pagamento è effettuato nel termine di sessanta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo della verifica di conformità, previa presentazione di fattura da parte del Appaltatore corredata dal certificato di pagamento emesso dal RUP.

**6.2** Le fatture devono riportare obbligatoriamente negli appositi campi previsti nel tracciato ministeriale del file XML per l'emissione della fattura elettronica il CIG, ordine, il codice univoco dell'Asia Napoli per l'emissione della fattura elettronica è M5UXCR1. La fattura deve essere intestata ad A.S.I.A. – Napoli SpA, Via Ponte dei Francesi 37/D - 80146 Napoli. Le fatture emesse dall'Appaltatore soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 così come emendato dall'art. 1 del Decreto Legge n. 50/2017 (convertito nella Legge n. 96/2017).

**6.3** Il pagamento della fattura è subordinato all'acquisizione da parte di ASIA del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL e alle verifiche ex art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario/postale dedicato di cui alla Legge 136/2010. Eventuali contestazioni in merito alle prestazioni rese sospendono i termini di pagamento. Ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D. Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante opererà una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo delle prestazioni. Tali ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

## **ARTICOLO 7 - PENALI**

7.1 La Stazione Appaltante, fermo restando il risarcimento del maggior danno, si riserva di

applicare:

- a) una penale pari al doppio del canone giornaliero di ogni macchina operatrice (canone mensile diviso 30) non consegnata per ogni giorno di ritardo dal 1° al 10° dalla data stabilita per la consegna;
- b) una penale giornaliera pari a tre volte il canone giornaliero di ogni macchina operatrice (canone mensile diviso 30) non consegnata per ogni giorno di ritardo dall'11° giorno e fino al 20° dalla data stabilita per la consegna.

Nel caso tale ritardo dovesse perdurare oltre il 20° giorno, oltre all'applicazione delle penali, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il Contratto.

\*\*\* \*\*

7.2 Nel caso di ritardo negli interventi di manutenzione/riparazione delle macchine operatrici, la Stazione Appaltante, fermo restando il risarcimento del maggior danno, si riserva di applicare:

- a) una penale pari ad Euro 200,00 nel caso di mancata disponibilità della macchina operatrice per un tempo superiore alle 6 ore ed inferiore alle 24 ore, oltre alla mancata corresponsione del costo del canone giornaliero della macchina operatrice indisponibile;
- b) una penale pari ad Euro 300,00 nel caso di mancata disponibilità della macchina operatrice e mancata consegna di una macchina operatrice sostitutiva, per ogni giorno successivo alle prime 24 ore e fino al settimo giorno, oltre alla mancata corresponsione del costo del canone giornaliero della macchina operatrice indisponibile;
- c) una penale pari ad Euro 500,00 nel caso di mancata disponibilità della macchina operatrice e mancata consegna di una macchina operatrice sostitutiva, per ogni giorno successivo al settimo e fino al 20° oltre alla mancata corresponsione del costo del canone giornaliero della macchina operatrice indisponibile.

\*\*\* \*\*

7.3 Nel caso di macchina sostitutiva avente caratteristiche tecniche difformi rispetto a quella fornita in noleggio, la Stazione Appaltante si riserva di applicare una penale pari al 30% del canone giornaliero della macchina operatrice, a partire dal 16° giorno.

#### 7.4 Modalità di contestazioni delle penali

Gli inadempimenti contrattuali, che danno luogo all'applicazione delle penali innanzi descritte, verranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto entro il termine di 5 giorni dal rilevato inadempimento. L'Appaltatore può comunicare le proprie

deduzioni alla Stazione Appaltante nel termine massimo di 5 giorni dalla contestazione ricevuta. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante o ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali sopra indicate.

#### 7.5 Modalità di applicazione delle penali

La Stazione Appaltante si riserva di detrarre l'importo delle penali innanzi indicate dalle fatture ammesse a pagamento, indipendentemente dalla temporalità dell'inadempimento, senza che ciò possa intendersi quale rinuncia all'applicazione della penale maturata. Resta salva la facoltà della Stazione Appaltante di rivalersi sulla cauzione definitiva ai fini dell'incameramento degli importi maturati a seguito dell'applicazione delle penali

### **ARTICOLO 8- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

8.1 Fermo restando le ipotesi di risoluzione del Contratto previste dall'art. 108 del Codice, la Stazione Appaltante risolve il Contratto nei seguenti casi:

- a. qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice;
- b. nel caso di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;
- c. qualora a carico dell'Appaltatore venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia dal valore interdittivo;
- d. nel caso revoca/mancato rinnovo dell'iscrizione alla white list della competente Prefettura;
- e. nel caso di subappalto non preventivamente autorizzato;

8.2 La Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il Contratto nei seguenti casi:

- a. nel caso di accertata violazione da parte dell'Appaltatore delle norme di legge concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- b. nel caso di sospensione del servizio o di mancata ripresa dello stesso da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- c. in caso di violazione in materia di cessione del credito e del contratto di quanto previsto al successivo articolo 13;

- d. nell'ipotesi in cui il ritardo nella consegna delle macchine operatrici dovesse superare il ventesimo giorno rispetto ai termini previsti dall'art. 2.2. lett. a) del Contratto;
- e. nell'ipotesi in cui il ritardo nell'esecuzione degli interventi di manutenzione/riparazione delle macchine operatrici abbia superato il 20 giorno e qualora non sia stata garantita, nei termini previsti dall'art. 2.2 lett. e), una macchina sostitutiva avente le stesse caratteristiche di quella in avaria;
- f. qualora l'Appaltatore non ottemperi reiteratamente alle prescrizioni impartite mediante ordini di servizio dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
- g. qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate abbia superato il 10% del valore del Contratto;
- h. qualora fosse accertato il venir meno in capo all'Appaltatore di ogni altro requisito morale previsto dall'art. 80 del Codice.

La risoluzione ha effetto dal momento della ricezione da parte dell'Appaltatore, della comunicazione con la quale la Stazione Appaltante manifesti la volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.

### **8.3 Effetti della risoluzione del Contratto**

In caso di risoluzione del Contratto per una delle cause innanzi contemplate, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto. Resta fermo l'obbligo dell'Appaltatore, di provvedere a tutti gli incumbenti connessi allo scioglimento del rapporto contrattuale. La risoluzione del Contratto comporta l'immediata escussione della garanzia definitiva da parte della Stazione Appaltante, fermo restando il diritto di quest'ultima al risarcimento del maggior danno subito. Sempre in caso di risoluzione l'Appaltatore deve, altresì, provvedere al ripiegamento dei cantieri (qualora allestiti) e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante provvede d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese.

### **8.4 Interpello progressivo degli altri concorrenti**

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 110 del Codice, si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per la prosecuzione delle prestazioni

contrattuali. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'Appaltatore in sede in offerta.

#### **ARTICOLO 9 - RECESSO**

9.1 La Stazione Appaltante si riserva di recedere dal Contratto nelle ipotesi previste dall'art. 109 del Codice.

#### **ARTICOLO 10 - GARANZIA**

10.1 L'Appaltatore ha prodotto la garanzia, di cui all'articolo 103, comma 1, del D. Lgs n. 50/2006, sotto forma di polizza fideiussoria con la \_\_\_\_\_ formula "a prima richiesta", per un importo pari ad € \_\_\_\_\_ (fermo restando quanto previsto dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs n. 50/2016). Gli estremi della polizza sono i seguenti: n. \_\_\_\_\_ con scadenza al \_\_\_\_\_. Tale garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile, la sua operatività entro 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta, senza alcun onere di documentazione o motivazione della richiesta medesima, da parte della Stazione Appaltante, e l'espressa rinuncia ad avvalersi dei termini di cui all'art. 1957 del Codice Civile. La garanzia fideiussoria deve avere efficacia dalla data di stipula del Contratto fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità ed è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dal mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni stesse, da parte dell'Appaltatore, nonché a garanzia del rimborso delle somme che la Stazione Appaltante avesse eventualmente pagato in più, durante l'appalto, rispetto al credito maturato dall'Appaltatore così come risultante dalla liquidazione finale. Resta fermo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del maggior danno e all'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente.

10.2 È facoltà della Stazione Appaltante disporre, in tutto o in parte, di detta cauzione anche per le spese inerenti le prestazioni da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni, e ciò anche in caso di risoluzione del Contratto. La Stazione Appaltante ha, inoltre, il diritto di rivalersi sulla garanzia anche in ragione dell'avvenuta risoluzione del Contratto disposta in danno dell'Appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore medesimo per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in

cantiere.

10.3 In caso di escussione parziale o totale della garanzia, da parte della Stazione Appaltante, l'Appaltatore avrà l'obbligo, entro 15 giorni dalla escussione, di provvedere al relativo reintegro. In caso di inottemperanza a tale adempimento, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore in corso di esecuzione del Contratto.

#### **ARTICOLO 11- ASSICURAZIONI A CARICO DELL'APPALTATORE**

11.1 L'Appaltatore si obbliga a tenere indenne la Stazione Appaltante da ogni responsabilità derivante dall'esecuzione del Contratto. In particolare, l'Appaltatore si accolla tutti i rischi connessi alle operazioni di consegna di ogni singola macchina operatrice presso l'autoparco e/o altra sede indicata dalla Stazione Appaltante, mentre il Centro di Assistenza si accolla tutti i rischi correlati al servizio di manutenzione in garanzia e non, per tutta la durata del Contratto. A tal fine sia l'Appaltatore che il Centro di Assistenza hanno stipulato apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi predetti ed a garanzia della conseguente responsabilità civile per danni a terzi, intendendosi per tali anche i dipendenti e comunque i collaboratori a qualsiasi titolo sia dell'Appaltatore che del Centro di Assistenza.

11.2 La polizza è stata stipulata con compagnia assicuratrice \_\_\_\_\_ ed ha ottenuto la preventiva approvazione della Stazione Appaltante. La polizza è stata, altresì, vincolata a favore della Stazione Appaltante e riporta l'impegno dell'Assicuratore, esteso all'intera durata dell'appalto, a comunicare entro 10 giorni eventuali carenze di copertura assicurativa per disdetta o mancato pagamento del premio. I massimali previsti sia per la garanzia a copertura RCT che della RCO non sono inferiori a € 1.500.000,00 per ogni evento dannoso.

11.3 La garanzia è, inoltre, estesa ai rischi derivanti dalla responsabilità civile per danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito dell'esecuzione delle anzidette operazioni, compresi i danni alle cose di terzi trasportate sui mezzi stessi, e per danni conseguenti ad operazioni di carico e scarico eseguiti con mezzi meccanici, stabilmente installati sui mezzi di proprietà, in locazione o uso sia dell'Impresa aggiudicataria sia del Centro di Assistenza. Per tale garanzia potrà essere prevista una franchigia massima di € 500,00 per sinistro che rimarrà a carico sia dell'Appaltatore sia del Centro di Assistenza. Nel caso di giudizio la Stazione Appaltante dovrà esserne esclusa con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite.

#### **ARTICOLO 12 – ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI -CONTRIBUTIVI**

12.1 L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

12.2 Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6, del Codice.

### **ARTICOLO 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO**

13.1 È ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106 comma 13 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che:

- a) il cessionario sia un **istituto** bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti di impresa;
- b) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o copia autenticata, venga notificato alla Stazione Appaltante;
- c) nell'atto di cessione venga riportato il CIG della gara e a condizione che, con la sottoscrizione del medesimo atto, il cessionario si sia impegnato a utilizzare un conto corrente dedicato e ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto dedicato all'Appaltatore riportando il CIG di gara, obbligatorio ai fini del pagamento;
- d) la Stazione Appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa.

13.2 La Stazione Appaltante, in caso di notificazione della cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al Contratto, ivi comprese quelle derivanti da una non corretta e regolare esecuzione dell'intervento appaltato ovvero quelle derivanti dalle inadempienze agli obblighi contrattualmente assunti da parte dell'Appaltatore. È vietata qualsiasi forma di procura all'incasso.

13.3 È fatto divieto di cedere il Contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione dello stesso e l'incameramento della garanzia

definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

#### **ARTICOLO 14 - SUBAPPALTO**

14.1 Ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore ha dichiarato di non ricorrere al subappalto ***LOPPURE IN ALTERNATIVA IN CASO DI SUBAPPALTO***.

14.2 Il subappalto deve essere preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante. A tal fine, l'Appaltatore è tenuto a depositare il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione di seguito elencata, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici e deve riportare la clausola con la quale il subappaltatore si impegna a rispettare le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136/2010. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, l'Appaltatore deve trasmettere:

- a) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione previsti per l'espletamento delle prestazioni oggetto di subappalto;
- b) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'[articolo 80](#) del Codice;
- c) la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'[articolo 2359 del codice civile](#) con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

14.3 La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

14.4 L'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'Appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle prestazioni, sollevando quest'ultima da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di

risarcimento danni, eventualmente avanzate da terzi, in conseguenza anche delle prestazioni subappaltate.

L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati da parte della Stazione Appaltante inadempimenti del subappaltatore; in tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Stazione Appaltante né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.

#### **14.5 [PAGAMENTO DIRETTO DEL SUBAPPALTATORE]**

La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore (qualora sia una microimpresa o piccola impresa) l'importo dovuto per le prestazioni da quest'ultimo eseguite.

A tal proposito si specifica che le prestazioni subappaltate saranno fatturate dal Subappaltatore all'Appaltatore, che, a sua volta, deve fatturare alla Stazione Appaltante l'intero importo maturato in ragione dello stato di avanzamento del contratto. L'Appaltatore comunica al Responsabile del Procedimento e al Direttore dell'Esecuzione del Contratto la parte delle prestazioni, eseguite dal Subappaltatore in funzione dello stato di avanzamento del contratto di appalto, specificando il relativo importo e formulando la proposta motivata di pagamento diretto nei confronti del Subappaltatore. Tale comunicazione sarà corredata dalla fattura che il Subappaltatore ha emesso nei confronti dell'Appaltatore. La Stazione Appaltante provvederà, ai sensi dell'art. 105, comma 13 lett. a), del D. Lgs n. 50/2016, al pagamento dell'Appaltatore al netto dell'importo della fattura emessa dal Subappaltatore per le prestazioni subappaltate. L'Appaltatore autorizza Stazione Appaltante a versare a suo nome e per suo conto al Subappaltatore quanto da quest'ultimo fatturato per le prestazioni subappaltate in esecuzione del presente contratto.

Il pagamento delle fatture emesse dal subappaltatore è subordinato all'acquisizione da parte di ASIA del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL e alle verifiche ex art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario dedicato di cui alla Legge n. 136/2010.

#### **14.6 [NEL CASO DI PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL'APPALTATORE]**

L'Appaltatore ha l'obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti di volta in volta eseguiti nei confronti del subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tale adempimento va espletato entro 20 gg. dalla data di

ciascun pagamento eseguito nei loro confronti. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore del medesimo Appaltatore. Il mancato o intempestivo adempimento degli obblighi previsti nella presente clausola costituisce inadempimento tale da legittimare la risoluzione del Contratto.

14.7 L'Appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle prestazioni, sollevando quest'ultima da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni, eventualmente avanzate da terzi, in conseguenza anche delle prestazioni subappaltate.

#### **ARTICOLO 15- TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

15.1 L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche. A tal fine, l'Appaltatore indica il codice IBAN del conto dedicato alla commessa pubblica\_\_\_\_\_.

Nonché: le generalità ed il codice fiscale della persona delegata ad operare su di esso: \_\_\_\_\_.

Le fatture dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del relativo codice Iban, nonché del CIG dell'appalto (obbligatorio ai fini del pagamento).

15.2 Il Contratto si intenderà risolto di diritto qualora le transazioni riguardanti il medesimo Contratto non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

15.3 L'Appaltatore si obbliga ad inserire o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

15.4 L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

15.5. Il Contraente si impegna comunicare alla Stazione Appaltante l'eventuale deposito del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo di cui all'art. 161 oppure 186-bis della Legge Fallimentare. Tale adempimento deve essere adempiuto entro il termine essenziale per la Stazione Appaltante di 7 giorni dal deposito del relativo ricorso in Tribunale.

## **ARTICOLO 16 - SICUREZZA SUL LAVORO**

16.1 L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa riguardante la sicurezza sul lavoro che si impegna ad osservare e far osservare a tutto il personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto. L'eventuale violazione delle norme in materia di sicurezza, da parte dell'Appaltatore, costituisce causa di risoluzione del Contratto.

16.2 L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento degli eventuali subappaltatori, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario.

## **ARTICOLO 17 - ELEZIONE DI DOMICILIO**

17.1 Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, l'Appaltatore elegge domicilio in \_\_\_\_\_, alla Via \_\_\_\_\_. Ogni cambiamento di tale domicilio nel corso delle attività deve essere comunicato alla Stazione Appaltante attraverso posta certificata entro 3 giorni dall'avvenuto cambiamento.

17.2 La Stazione Appaltante elegge domicilio presso la sede in epigrafe indicata.

## **ARTICOLO 18 - SPESE CONTRATTUALI**

18.1 Tutte le spese e le imposte connesse con la stipula del contratto sono a carico del Fornitore. Il Fornitore si impegna a provvedere, a propria cura e spese, alla registrazione del contratto e a far recapitare copia registrata dello stesso alla Stazione Appaltante.

## **ARTICOLO 19 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ –CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO**

19.1 Il Fornitore si impegna a rispettare tutte le previsioni contenute nel "Protocollo di legalità" con particolare riguardo alle clausole di cui all'art. 8 dalla n. 1 alla n. 8 che di seguito si riportano:

### ***Clausola n. 1***

*La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;*

### ***Clausola n. 2***

*La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti*

dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere;

#### **Clausola n. 3**

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa;

#### **Clausola n. 4**

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o sub-contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto sub-contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 94 del D. Lgs n. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

#### **Clausola n. 5**

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al sub-appalto o sub-contratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;

#### **Clausola n. 6**

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatariе, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

#### **Clausola n. 7**

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al sub-contratto

*nonché, l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni — salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991;*

#### **Clausola n. 8**

*La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti di importo superiore ai 30.000,00 relativi ai contratti di cui al presente Protocollo attraverso conti dedicati accessi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario, in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.”*

19.2 Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001, l'Appaltatore si impegna nei rapporti con la Stazione Appaltante, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico reperibile sul sito [www.asianapoli.it](http://www.asianapoli.it), accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben conoscere. In caso di violazione del suddetto Codice Etico che sia riconducibile alla responsabilità dell'Appaltatore e/o di rinvio a giudizio e/o condanna di quest'ultimo per reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, sarà facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il Contratto, a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

19.3 L'Appaltatore si impegna ad attenersi al Codice di Comportamento pubblicato sul sito internet [www.asianapoli.it](http://www.asianapoli.it).

#### **ARTICOLO 20 - FORO COMPETENTE**

20.1 Qualsiasi controversia, ivi comprese quelle relative all'interpretazione, esecuzione, validità o risoluzione del Contratto, non definita ai sensi del precedente capoverso, sarà devoluta alla competenza esclusiva al Foro di Napoli.

#### **ARTICOLO 21 - DOCUMENTI CONTRATTO DI APPALTO**

21.1 Formano parte integrante del Contratto, con conseguente obbligo dell'Appaltatore di osservarne il contenuto, i seguenti documenti:

- a) Disciplinare Tecnico ed ogni altro documento fornito in sede di gara dalla Stazione Appaltante;

- b) Documenti sulla sicurezza;
- c) Offerta economica dell'Appaltatore.

#### **ARTICOLO 22 - DISPOSIZIONI FINALI**

22.1 L'eventuale nullità di una clausola non incide sulla validità dell'appalto nel suo complesso.

22.2 Il presente appalto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole. Qualunque modifica al presente accordo quadro non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto e sottoscritto dalle Parti.

22.3 Per quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alle seguenti disposizioni normative: D.Lgs. n. 50/2016; Codice Civile, D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., Legge n. 136/2010 e s.m.i.. D.M. n. 49/2108.

Il presente contratto è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata e sottoscritto con firma digitale.

Napoli, \_\_\_\_\_

ASIA Napoli SpA

\_\_\_\_\_

APPALTATORE

\_\_\_\_\_

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile, l'Appaltatore dichiara di approvare specificatamente l'articolo 20 (Foro competente) del Contratto.

ASIA Napoli SpA

\_\_\_\_\_

APPALTATORE

\_\_\_\_\_